



**COMUNE DI SCARNAFIGI**

Provincia di Cuneo

12030 SCARNAFIGI (Cuneo)

Codice Fiscale: 85002050046

**RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**  
**(Art. 24 c.2 del DLgs 175/2016 come modificato dal DLgs 100/2017)**

**ANALISI PARTECIPATE OGGETTO DELL'ADEMPIMENTO**

**ALLA DATA DEL 31/12/2024**

## **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016**

### **DEFINIZIONE PERIMETRO DI ANALISI.**

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 14, così come integrato e modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n.100 – costituente il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), all'art. 24 dispone l'obbligo per ciascuna amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici e le autorità portuali di effettuare la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni al 23/09/2016 (data di entrata in vigore del D.lgs. 175/2016), individuando quelle che devono essere alienate.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 il Comune di Scarnafigi con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 30.03.2015 e successiva presa d'atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 27.04.2015 aveva approvato il piano operativo di razionalizzazione redatto ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190,.

Con la presente relazione il Comune di Scarnafigi deve approvare un nuovo atto ricognitivo alla data del 31.12.2025 che costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune di Scarnafigi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo - aventi ad oggetto:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) realizzazione di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2 del Testo Unico;
  - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 T.U.S.P.;
  - 3) previste dall'art. 20, c. 2 T.U.S.P.:
    - società prive di dipendenti;
    - società con un numero di amministratori maggiore al numero dei dipendenti;
    - società che svolgono attività analoghe o simili alle attività svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
    - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
    - nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.
- Il TUSPP prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato medio, del triennio precedente, sia risultato inferiore a 1.000.000 di euro;
- L'articolo 20, infine, vieta le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

## ANALISI PARTECIPAZIONI RICADENTI NEL PERIMETRO DI RICOGNIZIONE

Alla luce di quanto esposto in precedenza, alla data del 31.12.2024 le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Scarnafigi sono le seguenti:

FINGRANDA s.p.a quota pari allo 0,02% corrispondenti a n.ro 12 (DODICI) azioni del valore nominale complessivo di € 619,68

La società è interessata da una procedura di liquidazione che è attualmente ancora in corso.

AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE Società consortile a responsabilità limitata (quota 0,34 % del capitale sociale del valore nominale € 516,00);

Premesso che le informazioni e i dati utilizzati per la presente analisi tecnica sono stati desunti dalla documentazione agli atti e/o dal sito della società e/o dai dati forniti dalle Società su richiesta dell'ente, è possibile constatare quanto segue:

- a) per quanto riguarda la riconducibilità ad una categoria di cui all'art. 4, considerato che:  
per tutte le partecipazioni societarie suindicate la condizione è soddisfatta tale condizione;
  - a) per quanto riguarda gli oneri di motivazione di cui all'art. 5 commi 1 e 2 e quindi le ragioni e finalità che giustificano tale scelta, considerato che:
    - per la partecipazione in Fingranda il Comune di Scarnafigi sin dal 2015 ha espresso la volontà di dismissione con contestuale richiesta di liquidazione delle quote societarie detenute (n.ro 20 azioni del valore nominale complessivo di Euro 1.032,91) dopo aver esperito inutilmente un'asta pubblica per l'alienazione dei titoli azionari ai sensi dell'art. 1, comma 569 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2013) che prevede che a decorrere dal 1/01/2015 *“la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile”*.
- Poiché la società è in corso di liquidazione ed il liquidatore con nota del 7.09.2018, acquisita al prot. n.ro 3100 del 10.09.2018 ha portato a conoscenza dei soci che hanno presentato domanda di recesso (fra i quali il Comune di Scarnafigi) che la procedura di liquidazione è assorbente nei confronti del recesso e che si sarebbe proceduto ad una eventuale restituzione del capitale versato

soltanto al termine della procedura, si è in attesa della liquidazione delle quote detenute al termine della procedura di liquidazione societaria;

- la partecipazione del Comune di Scarnafigi in ATL Cuneese
  - è, dal punto di vista economico, più conveniente rispetto ad un utilizzo alternativo delle risorse, che risulterebbero meno proficuamente impiegate;
  - è, anche finanziariamente, pienamente sostenibile in quanto gli oneri conseguenti sono stati previste in sede di predisposizione dei documenti di programmazione finanziaria dell'Ente e non impattano sugli equilibri finanziari dello stesso.

b) per quanto riguarda la non sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20:

- la partecipazioni societaria nella società ATL Cuneese rientra a pieno titolo fra le categorie di cui all'art. 4 e non ricadono quindi nell'ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 lettera a);
- per la società partecipata ATL Cuneese non emergono dalla documentazione disponibile particolari necessità di contenimento dei costi, per cui non sussiste l'ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 lettera f).

## **Conclusioni.**

Visti:

- il Lgs. n. 175/2016, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017;
- la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR - Linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016

Alla luce dell'esito:

- dell'analisi effettuata e su riportata;
- degli approfondimenti effettuati anche con l'esame della documentazione su menzionata, che si allega;

si evidenzia che per la partecipazione societaria in ATL Cuneese sussistono le condizioni di legge per il suo mantenimento senza interventi, ai fini dello svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. (produzione di un servizio di interesse generale) e del perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, mentre per la partecipazione in FINGRANDA S.p.a. in liquidazione per la quale l'ente sin dal 2015 ha espresso la volontà di dismettere la partecipazione si è in attesa della liquidazione della relativa partecipazione azionaria, previa liquidazione societaria,

Stante quanto sopra le presente relazione viene redatta ai fini della predisposizione ed istruttoria del provvedimento da sottoporre al consiglio fissato per il 9/12/2025 e della successiva comunicazione della revisione straordinaria da effettuare al MEF mediante l'applicativo "*Partecipazioni*" del Portale Tesoro.

Scarnafigi, 7/12/2025

Il Responsabile dell'Area  
Finanziaria  
GARELLO Claudia